

Roma, lì 19/10/2022
Prot. INCA n. 277
All. 1

A tutte le strutture SPI-CGIL e INCA

Oggetto: Decorrenza dell'incremento della maggiorazione sociale di cui all'art. 38 della legge 448/2021 – Ordinanza della Corte di Cassazione n. 9561/2021 – Nuove indicazioni operative.

Care compagne e cari compagni,

come ricorderete, con circolare congiunta INCA – SPI n. 261 del 6/08/2020, alla quale vi rimandiamo e che ad ogni buon fine vi alleghiamo, vi avevamo dato indicazioni di contenzioso in caso di accoglimento della domanda di maggiorazione sociale ai sensi dell'art. 38 della legge 448/2001 con decorrenza del beneficio a far data dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa invece che dal perfezionamento dei requisiti.

Specifiche segnalazioni, provenienti da numerosi territori, relative a casi di accoglimento del beneficio senza il riconoscimento degli arretrati e rigetto dei ricorsi amministrativi e giudiziari, ci hanno indotto a riesaminare la problematica investendone nuovamente il Collegio Legale Nazionale.

La questione delle maggiorazioni sociali sulle prestazioni previdenziali IVS, ha costituito negli scorsi anni materia di approfondimento da parte della nostra struttura nazionale al fine di valutare se la prassi, che si andava diffondendo presso le sedi territoriali dell'INPS in contrasto con le istruzioni della Direzione Centrale di accordare la maggiorazione sociale con decorrenza dalla domanda e non dalla insorgenza dei requisiti, imponesse un cambio di rotta nella interpretazione o la continuità con la linea fino ad allora seguita dall'Inca e dallo SPI Nazionale.

L'approfondimento, l'ultimo nel luglio 2020, ci indusse a confermare l'originaria interpretazione, in assenza di sentenze di legittimità e perdurante la validità formale della Circolare n. 44/2002 dell'Inps della quale non c'era motivo di disconoscere piena affidabilità.

La nostra tesi, naturalmente ispirata all'interpretazione favorevole dell'Istituto, poggiava essenzialmente sulla natura innovativa dell'art. 70 legge 448/2001 abrogativo del vincolo della domanda precedentemente definito dalla L. 544/88 e con attribuzione alla <nuova> maggiorazione del carattere di componente accessoria del trattamento di base e dunque automaticamente efficace al compimento dei requisiti di legge.

Le opposte conclusioni a cui è pervenuta nel 2021 la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 9561 con il sostegno di forti argomenti sistematici e interpretativi smentiscono quanto sostenuto nel passato circa l'innovatività dell'art. 70 e l'automaticità del beneficio.

Ricostruendo la vicenda vale notare che la Direzione Centrale dell'INPS non ha mai formalizzato con una circolare/messaggio un ripensamento della sua posizione originaria mentre, in parallelo, sceglieva fin da epoca lontana di contrastarla in sede giurisdizionale.

Alla luce della citata ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, che rende evidentemente assai problematica la restaurazione del vecchio e più favorevole orientamento interpretativo, le indicazioni operative diramate con la citata circolare congiunta INCA-SPI devono necessariamente mutare e adeguarsi al nuovo corso.

Alla stregua di tali considerazioni vi consigliamo di sospendere le azioni di contrasto nei riguardi dei provvedimenti di accoglimento concessivi del beneficio della maggiorazione con decorrenza dalla domanda, giacché alla luce degli sviluppi sopra richiamati i ricorsi amministrativi e giudiziari paiono destinati ad essere rigettati.

Pertanto vi invitiamo a presentare tempestivamente le domande di maggiorazione sociale al sorgere del diritto.

Per gli ulteriori aspetti in materia di maggiorazione sociale e incremento della stessa, rinviamo alla circolare congiunta INCA e SPI del 06/08/2020, prot. n. 261.

Fraterni saluti.

Segretaria Nazionale SPI-CGIL
Daniela Cappelli

p. il Collegio di Presidenza INCA
Anna Maria Bilato